



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

IL MINISTRO

- VISTO l'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, che dispone che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca siano determinate le modalità di funzionamento, incluse le modalità di espressione dei pareri facoltativi, nonché la durata dell'Osservatorio di cui al comma 2;
- VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104 definita "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", con particolare riguardo agli articoli 12, 13, 14, 15, 16 e 43, relativi all'integrazione scolastica;
- VISTA la legge 3 marzo 2009, n. 18 di ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e del relativo protocollo opzionale, sottoscritta dall'Italia il 30 marzo 2007;
- VISTA la legge 1° marzo 2006, n. 67, recante "Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni";
- VISTA la legge 8 ottobre 2010, n. 170 recante "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico";
- VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";
- VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107";
- VISTE le Linee guida del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sull'integrazione scolastica degli alunni con disabilità del 4 agosto 2009;
- VISTE le Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento allegate al D.M. del 12 luglio 2011, n. 5669;
- VISTO il DPCM 11 febbraio 2014, n. 98, registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 2014 al n.2390, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca", art. 5, c. 7, lett.b), che attribuisce alla Direzione generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione la cura dei servizi per l'integrazione degli studenti in situazione di disabilità, in situazioni di ospedalizzazione e di assistenza domiciliare, anche con l'ausilio delle nuove tecnologie;

## DECRETA

### Articolo 1

#### *(Natura e sede dell'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica)*

1. L'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, di seguito denominato "Osservatorio", è un organismo consultivo e di supporto alle azioni inerenti l'inclusione scolastica, istituito ai sensi dell'articolo 15 comma 1 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66.
2. L'Osservatorio ha sede in Roma, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di seguito denominato "MIUR".

### Articolo 2

#### *(Composizione e Articolazione)*

1. L'Osservatorio è presieduto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca o da un suo delegato, ed è composto dai rappresentanti delle Associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative sul territorio nazionale nel campo dell'inclusione scolastica, da studenti nonché da altri soggetti pubblici e privati, comprese le istituzioni scolastiche, secondo quanto specificato agli articoli 3 e 4.
2. L'Osservatorio di cui al comma 1 si articola:
  - a) nel Comitato tecnico-scientifico, con il compito di assicurare le necessarie competenze tecniche in materia di disabilità, di approfondire le relative problematiche, di elaborare proposte operative nonché di formulare pareri in materia di inclusione scolastica;
  - b) nella Consulta delle associazioni delle persone con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento e delle loro famiglie, quale organismo di partecipazione, incontro e dialogo tra i portatori di interesse istituzionali e sociali.
3. In relazione a specifiche tematiche, l'Osservatorio ha facoltà di invitare alle proprie sessioni, senza diritto di voto, rappresentanti di altri soggetti pubblici e privati, il cui apporto sia ritenuto utile all'adempimento dei compiti istituzionali dell'organismo.

### Articolo 3

#### *(Comitato Tecnico Scientifico)*

1. Il Comitato Tecnico Scientifico è composto da rappresentanti di ciascuna delle seguenti Istituzioni:
  - a. Amministrazione centrale e periferica del MIUR nonché del mondo della scuola;
  - b. Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  - c. Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali;
  - d. Ministero della salute;
  - e. Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
  - f. Associazione Nazionale Comuni d'Italia (ANCI);

- g. Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS);
  - h. principali società scientifiche che si occupano di disabilità e di inclusione scolastica.
2. Al fine di operare un raccordo operativo con la Consulta delle Associazioni di cui all'articolo 2, sono altresì componenti del Comitato Tecnico Scientifico anche i presidenti della Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap (FISH) e della Federazione tra le Associazioni Nazionali dei Disabili (FAND).

#### Articolo 4 (Consulta delle Associazioni)

1. La Consulta delle Associazioni è composta dalle associazioni nazionali maggiormente rappresentative delle persone con disabilità e delle loro famiglie che abbiano diffusione a livello nazionale, con almeno cinque sedi regionali ed un numero di iscritti non inferiore a tremila ovvero che siano risultati componenti dell'Osservatorio permanente per l'integrazione degli alunni con disabilità per almeno due volte.

#### Articolo 5 (Attività di Segreteria)

1. Le funzioni di segreteria e di supporto tecnico-amministrativo ed organizzativo ai lavori dell'Osservatorio, sono assicurate dall'Ufficio IV della Direzione generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione.

#### Articolo 6 (Compiti)

1. L'Osservatorio ha i seguenti compiti:
- a. effettuare analisi e studi sulle tematiche relative all'inclusione delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti con disabilità certificata a livello nazionale e internazionale;
  - b. monitorare le attività volte all'inclusione scolastica;
  - c. proporre accordi interistituzionali per la realizzazione del progetto individuale di inclusione;
  - d. effettuare proposte in materia di innovazione metodologico-didattica e disciplinare;
  - e. rendere pareri ed effettuare proposte, attraverso il Comitato Tecnico, sugli atti normativi inerenti l'inclusione scolastica, ai sensi dell'articolo 8.

Articolo 7  
(Funzionamento dell'Osservatorio)

1. L'Osservatorio è convocato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca o da un suo delegato, previa fissazione dell'ordine del giorno.
2. L'Osservatorio si riunisce in seno al solo Comitato Tecnico Scientifico, salvo che l'ordine del giorno non preveda la seduta plenaria con la partecipazione della Consulta delle Associazioni.
3. Ogni componente, in caso di giustificata assenza, può essere sostituito da un supplente, previa comunicazione scritta alla Segreteria di cui all'articolo 5.
4. I Presidenti delle Federazioni FISH e FAND, di cui all'articolo 3, possono essere affiancati, nelle riunioni del Comitato Tecnico-scientifico, da tre ulteriori esperti della Consulta delle Associazioni che partecipano senza diritto di voto.
5. Ciascuna riunione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei membri effettivi.
6. Le deliberazioni dell'Osservatorio sono espressione del Comitato Tecnico Scientifico di cui all'articolo 3. Ove sia necessario procedere a votazione, l'Osservatorio delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità, il voto espresso dal Presidente vale doppio.
7. Per lo svolgimento di specifiche attività connesse all'espletamento dei suoi compiti istituzionali, l'Osservatorio può istituire al suo interno gruppi di lavoro. I gruppi svolgono le attività loro affidate e relazionano sui risultati all'Osservatorio che discute e delibera in merito. A detti gruppi possono essere invitati a partecipare rappresentanti di organismi pubblici o privati, senza alcun onere per l'Amministrazione.

Articolo 8  
(Espressione di pareri)

1. L'Osservatorio esprime pareri facoltativi e non vincolanti, sugli atti di iniziativa governativa concernenti l'inclusione scolastica di seguito indicati:
  - a) Decreti legislativi formulati su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
  - b) Disegni di legge formulati su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
2. L'Osservatorio esprime altresì pareri facoltativi e non vincolanti su atti di normazione secondaria.
3. L'Osservatorio esprime i suddetti pareri attraverso il Comitato Tecnico Scientifico. Ove sia necessario procedere a votazione, il Comitato Tecnico Scientifico delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità, il voto espresso dal Presidente vale doppio.
4. La richiesta di pareri è inoltrata all'Osservatorio dall'Ufficio Legislativo del MIUR.
5. L'Osservatorio esprime il parere entro 30 giorni dal recepimento della richiesta. Il termine è ridotto a 15 giorni nei casi in cui l'Amministrazione ne segnali urgenza.
6. In merito alla formulazione dei pareri, i lavori dell'Osservatorio possono svolgersi anche a distanza, con modalità telematiche.

Articolo 9  
(Durata dell'Osservatorio)

1. L'Osservatorio dura in carica tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di costituzione.
2. I componenti dell'Osservatorio possono essere riconfermati.
3. L'Osservatorio presenta annualmente apposita relazione al Ministro in ordine all'attività svolta.

Articolo 10  
(Oneri)

1. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza o altre indennità comunque denominate. Il rimborso di eventuali spese di viaggio effettivamente sostenute è a carico dei fondi del Cap. 1521 dello stato di previsione di questo Ministero, da effettuarsi nei limiti delle disponibilità assicurate in bilancio.

Roma,

IL MINISTRO  
Sen. Valeria Fedeli

*Valeria Fedeli*